

STATUTO DEL PARTITO UNIONE PER IL TRENTINO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SIMBOLO E SEDE LEGALE

L'Unione per il Trentino (UPT) è un partito e movimento politico contraddistinto dal contrassegno costituito da: un cerchio avente la scritta centrale in corsivo "Unione" di colore bianco con sfondo nella parte superiore azzurro che sfuma verso l'alto, sulla parte centrale in alto una margherita con n. 12 petali bianchi e il centro di colore giallo arancione, nella parte inferiore di colore verde che sfuma verso il basso linea rossa ondulata che attraversa il simbolo, nella parte inferiore scritta di colore bianco in stampatello minuscolo "per il" e in stampatello maiuscolo "Trentino" (allegato 1).

La sede legale è stabilita a Trento in via Lunelli n. 64.

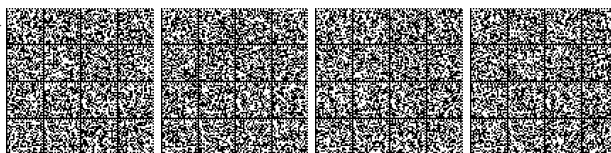
ART. 2 - FINALITA' E OBIETTIVI

L'Unione per il Trentino si propone di essere strumento efficace di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. E' aperta perciò al contributo di quanti, aderenti ed elettori, vogliono condividere con impegno solidale comuni ideali di crescita civile. In questa ottica si propone di promuovere opportunità di coinvolgimento dei giovani, delle donne, dell'anzianità attiva e delle molteplici espressioni dell'associazionismo.

L'Unione intende concretizzare un nuovo modello politico territoriale, popolare, innovativo e riformatore, con un significativo riferimento ai valori, impegnato sui contenuti, aperto al dialogo delle diverse sensibilità e che si pone con spirito costruttivo a servizio della comunità. Essa vuole esprimere una esperienza politica innovativa che si qualifica per il senso di appartenenza alla comunità, per una cultura della partecipazione e della responsabilità, per l'apertura alla dimensione europea.

L'Unione per il Trentino si richiama alle grandi tradizioni politiche e in particolare a quella del popolarismo trentino nella linea degasperiana e si propone di costituire rete tra sensibilità di impegno cattolico democratico e ideali del mondo laico e riformista per contribuire a promuovere una nuova stagione di impegno civile e di coinvolgimento popolare per la crescita della comunità trentina.

Essa intende promuovere una nuova concezione dell'autonomia intesa come servizio alla comunità per valorizzare la dimensione solidale, per tradurre economia e tecnologia, per produrre innovazione; sostiene un disegno di pieno compimento dell'autonomia mediante la costituzione della Comunità autonoma del Trentino.



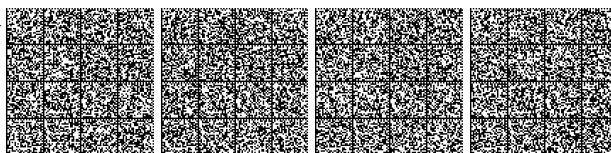
In questa prospettiva l'Unione per il Trentino si propone di promuovere l'unione dei trentini, di allargare la base politica dell'autonomia, di valorizzare il ruolo del Trentino nell'area alpina e europea e di qualificare il suo contributo alla modernizzazione del Paese; a tal fine promuove accordi e intese con altre forze politiche che condividono queste finalità.

E' obiettivo dell'Unione promuovere la Regione Europea Trento-Bolzano-Innsbruck, intesa sia come area strategica di comunicazione e spazio di valorizzazione socioeconomica e culturale, sia come strumento essenziale per consentire alla nostra realtà di incidere nelle scelte strategiche dell'area alpina e mitteleuropea e di salvaguardare le proprie esigenze e peculiarità nei centri decisionali comunitari.

ART. 3 - VALORI E PRINCIPI

L'Unione per il Trentino ritiene importante orientare il proprio impegno secondo valori e principi che hanno una funzione essenziale per favorire una armonica e produttiva convivenza civile. Essi fanno parte del suo patrimonio ideale e politico e sono così riassumibili:

- ⤴ il primato della persona e la dignità di ogni essere umano, il diritto alla vita, la libertà, la centralità della famiglia, le pari opportunità e l'equilibrio di rappresentanza tra uomo e donna, lo spirito di iniziativa, il ruolo sociale dell'impresa e del lavoro, una visione di sviluppo sostenibile e salvaguardia dell'ambiente, il ruolo essenziale della comunità, il valore dell'autonomia e dell'autogoverno, una cultura della solidarietà e un'etica della responsabilità;
- ⤴ una concezione dello Stato e della politica che si richiama ai principi della Costituzione e propugna democrazia e stato di diritto, libertà e giustizia; attuazione del principio di sussidiarietà, valorizzazione delle autonomie e del federalismo, partecipazione e vicinanza delle istituzioni al cittadino, pratica della moderazione;
- ⤴ una visione dei rapporti economici fondata sull'economia sociale di mercato nella quale la libertà di iniziativa e la crescita educativa e culturale sono motore di sviluppo e le istituzioni pubbliche assicurano regole al mercato e promuovono misure e interventi per garantire le fasce più deboli;
- ⤴ una concezione della società fondata su valori comunitari, che riconosce l'importanza della coesione sociale, che promuove una comunità accogliente, un territorio vivibile, un potere pubblico affidabile e la sicurezza dei cittadini;
- ⤴ una prospettiva di Europa che si ispira all'idea federale e che riconosce le autonomie regionali e locali; una concezione della politica internazionale fondata sulla solidarietà, la difesa dei diritti umani, la convivenza pacifica



tra i popoli e la cooperazione fra gli Stati, e che promuova il rafforzamento dell'ONU e la soluzione pacifica delle controversie nell'ottica del multilateralismo.

Accanto ai valori e ai principi qui delineati che costituiscono imprescindibile quadro di riferimento dell'azione politica dell'Unione, essa intende orientare il proprio impegno anche agli specifici valori e al peculiare patrimonio di cultura della comunità trentina.

In questo spirito essa promuove la solidarietà e la mutualità quali dimensioni qualificanti del tessuto sociale della nostra comunità, e si propone di sostenere e di essere coerente con i valori che distinguono il Trentino: laboriosità e iniziativa, sobrietà e generosità, dialogo e onestà, umiltà e responsabilità.

ART. 4 - ADERENTI

Sono associati e quindi aderenti all'Unione per il Trentino tutti i residenti in Trentino o che dimorano ed operano in Trentino per motivi di lavoro o di studio o interesse culturale, che liberamente sottoscrivono il Manifesto di Adesione all'Unione, versando la quota stabilita dal Parlamentino dei Territori. Per tutti coloro che hanno meno di 25 anni di età l'adesione è gratuita.

L'età minima di adesione è di 16 anni.

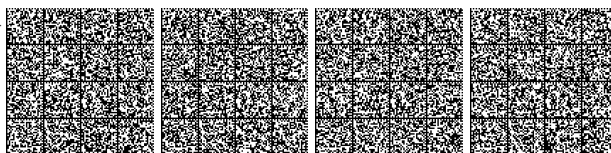
Gli aderenti hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Con l'iscrizione all'Unione, l'aderente si impegna a partecipare attivamente agli organismi del partito, sia a livello locale che provinciale, e a concorrere alla crescita culturale, politica e sociale del Trentino, in base alle proprie capacità ed inclinazioni.

Le campagne di adesione sono annuali (anno solare) secondo i termini stabiliti dal Parlamentino dei Territori. E' possibile aderire anche al di fuori dei termini delle campagne di adesione, fermo restando che ai fini della partecipazione con diritto di voto all'Assemblea provinciale degli aderenti per l'elezione del Segretario provinciale, l'adesione deve essere effettuata o rinnovata entro il termine stabilito dal Parlamentino dei Territori.

Si puntualizza che l'adesione si perfeziona mediante deposito della relativa documentazione e sottoscrizione presso la sede provinciale di Trento entro la data stabilita.

Nei casi di rinnovo delle cariche elettive locali l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, all'interno degli organismi di partito, può essere esercitato solo da coloro che sono in regola con il tesseramento secondo quanto stabilito dal Parlamentino dei Territori e fatto salvo quanto previsto dall'art. 14.1 per l'elezione del Coordinatore di valle o città.



Il criterio per stabilire l'ambito territoriale locale per lo svolgimento dell'attività politica interna al partito è quello della residenza. Tuttavia, all'atto dell'iscrizione, l'aderente ha la facoltà di comunicare alla Segreteria organizzativa dove esso ha stabilito e svolge in maniera preponderante il centro dichiarato della propria attività, se diverso dal luogo di residenza.

Nel caso in cui un iscritto - in occasione di elezioni comunali, delle Comunità di valle e provinciali - candidi in liste diverse da quelle dell'Unione per il Trentino o - dove il partito non si presenti con liste proprie - in liste che non facciano riferimento all'Unione per il Trentino e che si pongano in contrasto con la sua linea politica, la Segreteria, sentito il Comitato dei Garanti, ne prende atto, comunicando alla persona interessata la cancellazione unilaterale dell'iscrizione del candidato.

Art. 5 - SIMPATIZZANTI

Al fine di allargare il più possibile la partecipazione alla vita del partito, è altresì prevista la possibilità di una adesione in qualità di "simpatizzante".

Sono simpatizzanti coloro – persone fisiche, giuridiche, ENTI, associazioni e/o movimenti politici - che sottoscrivono un'apposita dichiarazione di sostegno e interesse per l'attività dell'Unione e richiedono contestualmente di essere informati sulle sue iniziative. L'età minima, per le persone fisiche, è di 16 anni, mentre, per gli altri soggetti giuridici, il legale rappresentante maggiorenne, dovrà consegnare, contestualmente alla presentazione della domanda, copia della visura camerale o dello Statuto del proprio ente/società ed eventuali atti autorizzativi necessari per completare l'atto.

I simpatizzanti vengono inseriti nell'apposito Albo dei simpatizzanti.

Essi hanno diritto di partecipare alle attività e agli incontri del partito.

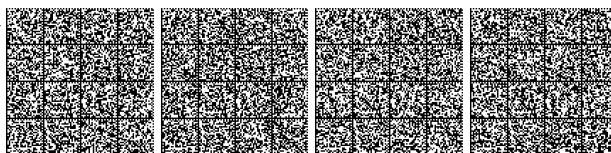
Hanno solo diritto di voto attivo per:

- ♣ l'elezione del coordinatore di valle o di città di cui all'art. 14.1;
- ♣ l'individuazione dei candidati alla carica di Segretario provinciale di cui all'art. 9.

Il Segretario provinciale, sentito il Parlamentino provinciale, ha altresì la possibilità di aprire anche ai simpatizzanti momenti consultivi su tematiche di ordine socio-economico, culturale, etc.

Il Parlamentino può eventualmente stabilire la corresponsione di una quota minima a titolo di contributo spese.

In prima applicazione si considerano simpatizzanti coloro che manifestano il proprio interesse e sostegno per le attività dell'Unione e sottoscrivono l'apposita dichiarazione prima di esercitare il proprio diritto di voto attivo.



ART. 6 - ORGANI

L'Unione ha i seguenti organi che durano in carica tre anni e comunque fino alla nuova Assemblea provinciale degli aderenti in cui viene eletto il Segretario provinciale:

- ▲ Assemblea provinciale degli aderenti;
- ▲ Segretario provinciale;
- ▲ Parlamentino dei Territori;
- ▲ Presidente e Vicepresidente;
- ▲ Coordinamento provinciale;
- ▲ Assemblee, Coordinatori e Coordinamenti di valle, Coordinatori, Coordinamenti e Parlamentini delle città di Trento e Rovereto;
- ▲ Coordinatori e Coordinamenti comunali;
- ▲ Comitato dei Garanti.

In caso di dimissioni esse diventano effettive dal momento della presa d'atto delle stesse da parte della Segreteria provinciale.

In caso di decadenza dalla carica - se non diversamente stabilito dal presente Statuto - si procederà alle nuove nomine secondo quanto previsto dallo stesso. La durata delle integrazioni degli organi sarà comunque omogenea con la scadenza naturale del mandato (complessivamente tre anni). Gli organi interni del partito, con l'elezione del Segretario provinciale, restano in carica per l'attività ordinaria fino alla nuova nomina.

ART. 7 -REGOLE PROCEDURALI

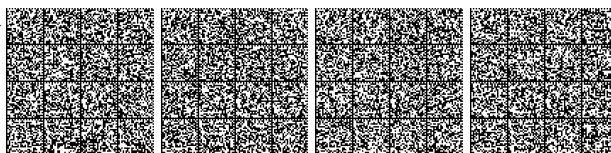
Le riunioni dell'Assemblea provinciale degli aderenti, sia a carattere ordinario che straordinario, sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza degli aderenti, in seconda convocazione con qualsiasi numero degli aderenti.

Stesse disposizioni di carattere generale valgono anche per il Parlamentino dei Territori.

Le riunioni del Coordinamento provinciale sono valide se sono presenti almeno il 30% degli aventi diritto.

Le deliberazioni dei vari organi, di norma, richiedono la maggioranza semplice.

Le votazioni di norma avvengono a scrutinio segreto, con la possibilità di



esprimere un'unica preferenza. A parità di voti, prevale il più giovane di età.

Tuttavia, al fine di dare concreta attuazione al principio di parità di genere contenuto nell'art. 51 della Costituzione, nelle votazioni all'interno degli organi collegiali, ogni avente diritto al voto può esprimere sino a due preferenze, in tal caso la seconda deve essere di genere diverso.

Inoltre, per consentire l'articolazione democratica, il pluralismo e la crescita dialettica all'interno del Partito, ai raggruppamenti di minoranza, ove presenti e qualora superino la quota del 15% degli aderenti, viene garantita la rappresentanza, negli organi collegiali non esecutivi, nella quota di 1/3 degli eletti.

In attuazione dell'art. 51 della costituzione nel comitato di segreteria politica, nel comitato di segreteria organizzativa, nel forum giovani, nel forum parità, nel collegio dei revisori e nel comitato dei garanti dovrà essere rispettata la previsione che 1/3 dei membri deve appartenere al genere meno rappresentato.

Le stesse modalità dovranno essere rispettate per le nomine dei coordinamenti locali e di città, delle commissioni elettorali provinciali e locali, delle commissioni programma provinciali e locali.

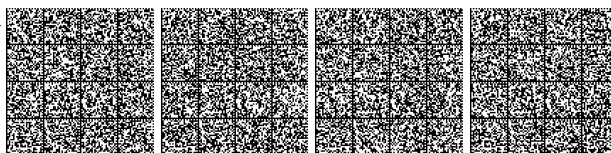
Nelle liste elettorali dovrà essere rispettato il criterio per il quale almeno 1/3 dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato fino a tendere alla parità, nel rispetto delle leggi elettorali vigenti.

Ai sensi delle normative in vigore una quota dei rimborsi elettorali e delle somme spettanti all'Unione per il Trentino, deve essere destinata ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. Le iniziative verranno deliberate dal forum parità in accordo alla segreteria politica.

Qualora la natura o l'organizzazione dell'elezione lo consentano ed il numero delle candidature presentate sia pari a quello delle cariche da ricoprire, potrà farsi luogo alla nomina per acclamazione – previa verifica della qualifica di aderenti - ma solo se l'assemblea è unanimemente d'accordo sul metodo alternativo all'elezione mediante votazione segreta.

Tutte le cariche all'interno dei vari organi ed organismi sono prestate a titolo volontaristico e, solo in casi stabiliti dal Coordinamento provinciale, sarà possibile contemplare eventuali rimborsi spese per essi.

Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei Consigli delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e dei Consigli comunali, nonché per le cariche di Sindaco e di Presidente di Regione e di Provincia Autonoma vanno nominate commissioni elettorali provinciali specifiche composte da tre a sette membri da nominare a cura del Coordinamento provinciale su proposta della Segreteria politica secondo quanto sopra previsto in ordine



alla rappresentanza delle minoranze di genere e che non siano portatori di interessi in conflitto. La selezione proposta dalla Commissione elettorale provinciale dovrà essere condivisa dalla Segreteria politica ed approvata dal Coordinamento provinciale.

ART. 8 - ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ADERENTI

L'insieme degli associati sottoscrittori costituisce l'Assemblea provinciale degli aderenti, cui tutti costoro hanno diritto di partecipare esercitando il proprio diritto di voto, sempre se hanno aderito o rinnovato l'adesione entro il termine di cui all'art. 4, stabilito dal Parlamentino dei Territori.

L'Assemblea viene di norma convocata ogni tre anni.

Essa è organo deliberante in materia di indirizzi di politica generale ed è inoltre competente a nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto.

L'Assemblea provinciale degli aderenti è l'organo preposto a deliberare, su proposta del Segretario, in merito ad eventuali cambiamenti sostanziali che riguardano la denominazione ed il simbolo del partito.

Viene convocata con un preavviso scritto (e-mail e/o sms) di almeno 15 giorni, riducibili a 7 in caso di comprovata urgenza, in via ordinaria dal Parlamentino dei Territori, ed in via straordinaria, quando lo richieda in forma scritta almeno il 30% degli aderenti.

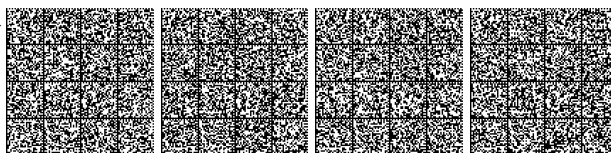
Nello specifico ha competenza in materia di:

- ♣ approvazione dello Statuto e modifiche e/o integrazioni dello stesso che comunque non possono andare a modificare gli scopi dell'Unione, di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
- ♣ elezione dei 20 membri del Parlamentino dei Territori;
- ♣ elezione del Segretario provinciale.

In caso di approvazione dello Statuto o di modifica e/o integrazione dello stesso, è possibile far luogo al voto palese per alzata di mano, sempre che la maggioranza degli aderenti sia d'accordo.

Gli aderenti si impegnano ad osservare il presente Statuto, impegnandosi inoltre a dare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Unione.

L'Assemblea, all'inizio della riunione, individua tra gli aderenti presenti un Segretario il quale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. Per attendere a questa operazione può valersi anche di registrazione su supporto magnetico, che verrà opportunamente archiviata.



Ad ogni aderente è concessa la possibilità di recedere in ogni momento con nota scritta, la stessa avrà efficacia dal mese successivo e non darà diritto al rimborso delle quote corrisposte.

ART. 9 - SEGRETARIO PROVINCIALE E COMITATO DI SEGRETERIA

Il Segretario provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale degli aderenti.

Nell'eventualità che le candidature per la carica di Segretario provinciale siano superiori a due, durante le assemblee territoriali che precedono l'assemblea provinciale degli aderenti con all'ordine del giorno l'elezione del Segretario, gli aderenti iscritti entro la data stabilita dal Parlamentino dei Territori ed i simpatizzanti di cui all'art. 5, votano uno tra i candidati. I due candidati più votati accederanno alla votazione dell'Assemblea provinciale che elegge il Segretario provinciale.

E' rappresentante politico dell'Unione.

E' legale rappresentante della medesima in tutti i casi disciplinati dalla normativa civile e penale vigente.

Ha il compito di dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea provinciale e del Parlamentino dei Territori, nonché di dare attuazione agli indirizzi programmatici che tali organi hanno espresso.

Deve operare comunque per il perseguimento degli scopi sociali.

E' responsabile della gestione del partito compresa l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Dispone dell'uso del simbolo dell'Unione (anche in tutte le varianti parziali del contrassegno o con l'aggiunta di altre denominazioni) e del suo deposito in occasione di tutte le elezioni dove l'Unione intenda partecipare, sia a livello provinciale che locale.

Nomina nel Coordinamento provinciale cinque rappresentanti individuati tra gli aderenti, i quali costituiscono un Comitato di Segreteria che coadiuva il Segretario provinciale nello svolgimento delle attività e nell'attuazione delle iniziative promosse dal partito secondo gli indirizzi del Parlamentino dei territori e del Coordinamento provinciale, con specifiche funzioni affidate dal Segretario. In particolare il Comitato di Segreteria dà esecuzione alle decisioni e agli indirizzi programmatici che tali organi hanno espresso. Fa parte di diritto del Comitato di Segreteria, senza diritto di voto, il capogruppo in Consiglio Regionale TAA. – Südtirol.

Nomina il tesoriere e il responsabile organizzativo scegliendoli tra gli aderenti.

Il Responsabile organizzativo, che coadiuva e garantisce l'organizzazione (eventi, dibattiti e campagna elettorale) sul territorio, fa parte di diritto del



Comitato di Segreteria, senza diritto di voto.

Il Responsabile organizzativo viene coadiuvato nell'attività organizzativa da un comitato di segreteria organizzativa composto da 4 persone, nominate dalla segreteria politica.

Tali figure restano in carica per il mandato del Segretario provinciale.

Nomina all'interno del Parlamentino dei territori tre rappresentanti delle minoranze linguistiche scelti tra gli aderenti.

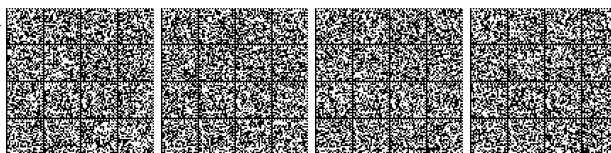
Il Segretario dura in carica tre anni, e comunque fino alla nuova Assemblea provinciale degli aderenti in cui avviene l'elezione del Segretario provinciale, e può essere rieletto solo una volta.

In caso di dimissioni del Segretario le sue funzioni sono assunte, in via temporanea, dal Presidente del Parlamentino dei territori. Il Parlamentino fissa la data dell'Assemblea provinciale degli aderenti per la nomina del nuovo Segretario provinciale non oltre tre mesi dalle dimissioni e fissa contestualmente il termine entro il quale devono essere ritenute valide le nuove adesioni ai fini di avere diritto di voto.

ART. 10 - PARLAMENTINO DEI TERRITORI

Il Parlamentino dei Territori è organo composto da 100 membri, oltre a quelli di diritto, ossia:

- ♣ il Segretario provinciale;
- ♣ gli Assessori e i Consiglieri provinciali (se aderenti);
- ♣ i Presidenti o vicepresidenti delle Comunità di Valle (se aderenti);
- ♣ i parlamentari e gli ex parlamentari (se aderenti);
- ♣ il sindaco o vicesindaco di Trento (se aderenti);
- ♣ i candidati alla carica di Segretario provinciale;
- ♣ gli ex segretari provinciali (se aderenti);
- ♣ i Coordinatori di valle e delle città di Trento e Rovereto;
- ♣ i cinque rappresentanti nominati dal Segretario provinciale tra gli aderenti;
- ♣ tre rappresentanti delle minoranze linguistiche nominati dal Segretario provinciale tra gli aderenti;
- ♣ il tesoriere;
- ♣ il responsabile organizzativo;
- ♣ il Presidente o il vicepresidente del Consiglio delle Autonomie (se aderente).



Il numero dei 100 membri è così ripartito:

- ▲ 70 rappresentanti di zona eletti dalle Assemblee degli aderenti di valle e della città di Trento;
- ▲ 20 rappresentanti eletti dall'Assemblea provinciale;
- ▲ 10 rappresentanti indicati dal Coordinamento anche tra gli aderenti impegnati nell'associazionismo sociale, economico, sportivo, culturale e del volontariato.

Il Parlamentino ha competenza in materia di definizione delle linee politiche dell'Unione, favorendo la partecipazione di tutti gli aderenti, mediante il coinvolgimento diretto, l'ascolto e la partecipazione di questi ultimi ad apposite Commissioni tematiche.

Il Parlamentino, su proposta del Segretario provinciale, adotta gli atti che impegnano il partito, a maggioranza dei presenti.

Nomina al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente dell'Unione per il Trentino.

Nomina, su proposta del Segretario provinciale, un collegio di tre revisori dei conti per il controllo e l'adozione del bilancio annuale economico e contabile (tali figure restano in carica fino all'Assemblea provinciale degli aderenti che elegge il Segretario provinciale), nonché il Comitato dei Garanti.

Prende visione del bilancio annuale del quale relaziona il tesoriere.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con due preferenze di voto purché di genere diverso.

Il Parlamentino si riunisce di norma una volta al mese con iniziativa del Presidente.

Le assemblee del Parlamentino dei territori devono essere convocate con idonea comunicazione almeno 5 giorni prima della data delle riunioni, riducibili in caso di comprovata necessità ed urgenza.

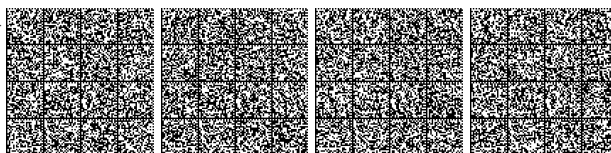
Qualora almeno un terzo dei componenti del Parlamentino lo richieda in forma scritta, il Parlamentino va convocato entro 20 giorni.

Al Parlamentino possono essere sottoposte questioni in forma scritta, purché siano sottoscritte da almeno 25 membri dello stesso, ed il Segretario provinciale è tenuto a fornire risposta entro 30 giorni.

ART. 11 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente è organo eletto dal Parlamentino dei Territori nel proprio ambito, durante la prima riunione di insediamento:

- a. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea provinciale e del



Parlamentino dei Territori;

b. sostituisce il Segretario provinciale in caso di assenza e/o impedimento del medesimo;

c. dura in carica tre anni e può essere rieletto solo una volta.

Il Presidente, che coadiuva e garantisce la diffusione delle linee politiche nelle articolazioni territoriali del partito, fa parte di diritto del Comitato di Segreteria, senza diritto di voto.

Il Vicepresidente è organo eletto dal Parlamentino dei Territori nel proprio ambito, durante la prima riunione di insediamento:

♣ sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

ART. 12 - COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il Coordinamento provinciale predispone le proposte da discutere ed approfondire al Parlamentino dei Territori e dà espressione all'indirizzo politico del medesimo.

Si riunisce di norma almeno una volta al mese a norma dell'art. 7 del Statuto.

Il Coordinamento provinciale è composto da:

♣ Segretario provinciale;

♣ Presidente;

♣ Vicepresidente;

♣ il Presidente della Provincia Autonoma di Trento se aderente;

♣ rappresentanti politici (consiglieri e assessori provinciali, parlamentari) se aderenti;

♣ dai Coordinatori delle Comunità di valle e della città di Trento e Rovereto, i quali - per necessità organizzative o in caso di impedimento - possono farsi rappresentare da un componente del proprio Coordinamento;

♣ responsabile organizzativo;

♣ tesoriere;

♣ cinque rappresentanti nominati dal Segretario provinciale tra gli aderenti.

Dura in carica tre anni e comunque fino alla nuova Assemblea provinciale degli aderenti in cui viene eletto il Segretario provinciale.

Le riunioni del Coordinamento provinciale devono essere convocate con idonea comunicazione di norma almeno 5 giorni prima della data delle



riunioni, riducibili in caso di urgenza.

Per favorire un costante raccordo tra organi provinciali e locali, i coordinatori impossibilitati a partecipare hanno facoltà di farsi sostituire da un membro del proprio coordinamento di valle o di città comunicandolo alla segreteria.

I membri del Coordinamento provinciale dopo tre assenze continuative non giustificate, decadono con comunicazione del Segretario.

Il Coordinamento provinciale approva il bilancio di esercizio illustrato dal Tesoriere provinciale. Il Coordinamento provinciale ha il compito di decidere, quale giudice di secondo grado, sui provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 22 e seguenti del presente Statuto.

ART. 13 - TESORIERE

Il Tesoriere è scelto dal Segretario provinciale fra gli aderenti e dura in carica per il mandato dello stesso.

E' responsabile della politica finanziaria dell'Associazione, di cui redige entro il trentuno marzo di ciascun anno il bilancio dell'esercizio solare precedente.

Il bilancio annuale sarà sottoposto a verifica ed approvazione da parte del collegio dei revisori dei conti come previsto dalla normativa vigente elettorale nazionale.

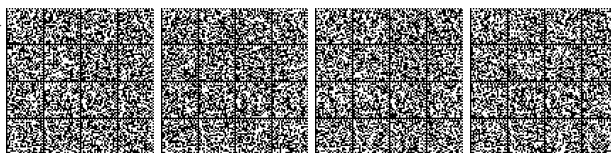
Al Tesoriere è conferito altresì il potere di riscuotere eventuali contributi finanziari dovuti a titolo di concorso alle spese elettorali, ai sensi delle leggi vigenti e di rilasciarne quietanza nelle forme richieste, con esonero di responsabilità dell'ente pagatore.

ART. 14 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Per rappresentare e favorire la partecipazione democratica delle Comunità territoriali locali, l'Unione promuove in tutte le realtà territoriali l'organizzazione di Assemblee e organismi di zona (Assemblee, Coordinatori e Coordinamenti di Valle e di città, Parlamentini delle città di Trento e Rovereto, Coordinatori e Coordinamenti comunali).

Le Comunità di Valle rappresentano l'entità di riferimento territoriale dell'organizzazione a livello locale. La città di Trento è equiparata alle Comunità di valle.

Fermi restando i principi e le norme stabilite dallo Statuto dell'Unione per il Trentino quale base per una regolamentazione dell'istituzione di organismi locali, alle Assemblee e ai Coordinamenti di valle e di città viene



riconosciuta piena autonomia nell'organizzazione dell'attività politica a livello locale.

I principi sono la libertà di cultura, la libertà di espressione di ogni aderente e la libertà di organizzazione democratica dei movimenti di base.

Con l'espressione "autonomia organizzativa e politica" si intende riconoscere piena capacità operativa alle singole zone territoriali, dando effettiva concretezza al principio di sussidiarietà, in sostanza riconoscendo ai territori la capacità di dotarsi degli strumenti migliori e maggiormente idonei alle caratteristiche locali. Ciò, comunque, nell'ambito e con il pieno rispetto delle disposizioni statutarie.

Il che significa che l'autonomia riconosciuta ai vari organismi locali non può porsi in conflitto con il significato e l'impianto organizzativo sancito dallo Statuto, nel quale dovrà riconoscersi pienamente; ne consegue che le disposizioni statutarie potranno essere implementate, ma non ignorate o modificate, per i profili sopra indicati.

Qualora a livello locale gli organismi decidano di stringere alleanze politiche diverse da quelle espresse a livello provinciale, pur nella piena autonomia delle scelte che rispettino la specificità del territorio, tali scelte sono vincolate al preventivo parere conforme del Coordinamento provinciale al fine di concertare eventuali alleanze con altri soggetti politici e scelte programmatiche che tengano conto di specifiche problematiche.

Il Coordinamento provinciale ha altresì la facoltà di valutare ed adottare provvedimenti atti a sospendere o commissariare eventuali organismi locali che si pongano in contrasto con la linea politica del partito.

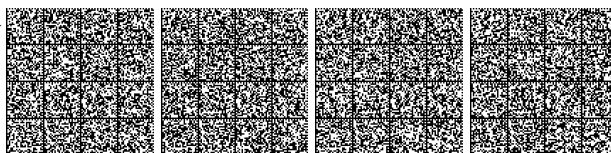
Ai Coordinamenti di valle e di città il partito garantirà il 10% delle somme versate dai rispettivi aderenti, simpatizzanti e amministratori. Ai Coordinamenti di valle e di città verrà inoltre destinata una quota non superiore al 20% rispetto ai contributi volontari incassati dal partito, nella misura e secondo le indicazioni del sovventore medesimo.

Le modalità comuni di costituzione degli organismi territoriali sono le seguenti:

ART. 14. 1 - COORDINATORI DI VALLE O DI CITTA'

Il Coordinatore di valle o di città viene eletto dall'assemblea degli aderenti (di cui all'art. 4) del rispettivo ambito territoriale e dai simpatizzanti (di cui all'art. 5) che contestualmente (prima dell'apertura dei seggi) sottoscrivono un'apposita dichiarazione di sostegno e interesse per l'attività dell'Unione con richiesta di esserne informati.

Il Coordinatore di valle e di città è il punto di riferimento organizzativo del partito sul territorio nonché raccordo col livello provinciale per la linea politica e la promozione delle attività sul territorio.



Dura in carica tre anni.

ART. 14.2 - ASSEMBLEE E COORDINAMENTI DI VALLE O DI CITTA'

Le Assemblee e i Coordinamenti di valle o di città hanno come obiettivi l'organizzazione della presenza ed il coordinamento dell'attività del movimento territoriale dell'Unione per sviluppare la crescita economica, sociale e culturale delle vallate del Trentino favorendo la partecipazione diretta e attiva dei territori.

Delle Assemblee di valle o di città fanno parte tutti gli aderenti della rispettiva area territoriale. Le Assemblee di valle o di città eleggono al proprio interno il Coordinamento locale e sono organo deliberante in materia di indirizzi di politica generale che attengono alla realtà territoriale di competenza, in coerenza agli indirizzi politici dell'Unione.

Fermi restando i principi stabiliti dallo Statuto provinciale dell'Unione, alle Assemblee e ai rispettivi Coordinamenti locali viene riconosciuta piena autonomia organizzativa e statutaria.

Sono membri di diritto del Coordinamento di valle e di città rispettivamente i Coordinatori comunali e circoscrizionali.

I Coordinatori di valle e quelli di Trento e Rovereto hanno la facoltà di nominare 2 componenti del Coordinamento da loro scelti tra gli aderenti della propria valle o della propria città.

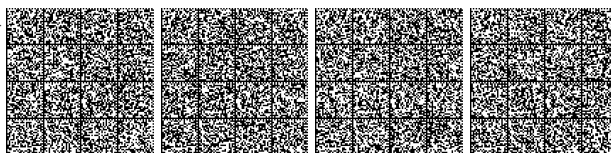
Per le città di Trento e Rovereto vengono nominati dei Coordinamenti cittadini con le stesse modalità dei Coordinamenti di Valle, ma le relative assemblee degli aderenti eleggono anche un Presidente ed un Parlamentino della città.

Sia i Parlamentini che i Coordinamenti di valle o di città durano in carica tre anni.

Per qualsiasi votazione si rinvia a quanto disposto all'art. 7.

Il numero dei componenti del Coordinamento di valle e di città è proporzionale al numero di aderenti, ossia:

- ▲ 3 rappresentanti se gli aderenti sono inferiori a 50;
- ▲ 5 rappresentanti se gli aderenti sono da 51 a 100;
- ▲ 7 rappresentanti se gli aderenti sono da 101 a 200;
- ▲ 9 rappresentanti se gli aderenti sono più di 200.



ART. 14.3 - COORDINAMENTI COMUNALI

E' possibile costituire un Coordinamento comunale laddove vi sia il numero minimo di 20 aderenti all'Unione.

Al fine di far luogo all'elezione dei Coordinamenti comunali, le assemblee comunali vengono convocate di norma dal Segretario provinciale e dal Coordinatore di valle o su richiesta di almeno un terzo degli aderenti.

L'Assemblea degli aderenti del comune provvede alla nomina di un Coordinatore e un Coordinamento comunale, i quali durano in carica tre anni.

Fermi restando i principi stabiliti dallo Statuto provinciale dell'Unione e dallo Statuto di valle, alle assemblee e ai rispettivi coordinamenti comunali viene riconosciuta piena autonomia organizzativa e politica.

Il numero dei componenti del Coordinamento è proporzionale al numero di aderenti, ossia:

- ▲ 3 rappresentanti se gli aderenti sono inferiori a 50;
- ▲ 5 rappresentanti se gli aderenti sono da 51 a 100;
- ▲ 7 rappresentanti se gli aderenti sono da 101 a 200;
- ▲ 9 rappresentanti se gli aderenti sono più di 200.

ART. 15 - FORUM DEI GIOVANI

Al fine di valorizzare l'impegno, le energie e l'interesse dei giovani per il bene della propria Comunità, l'Unione per il Trentino promuove un forum dei giovani col quale offrire strumenti e spazi per rafforzare il loro contributo all'interno della vita del partito.

Il forum nasce come momento di partecipazione attiva, formazione, elaborazione di idee, confronto, approfondimento e discussione su tematiche ritenute di particolare rilevanza o interesse (valori di riferimento, storia dell'Autonomia, economia, società, lavoro, impresa, etc.) in un'ottica di responsabilizzazione.

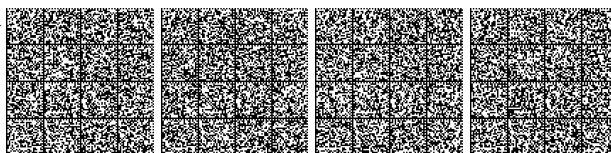
Il forum agisce in stretto dialogo ed in collaborazione con la Segreteria politica.

Ha autonomia organizzativa e può istituire gruppi tematici di lavoro.

E' aperto sia agli aderenti che ai simpatizzanti fino ai 35 anni compiuti.

E' coordinato da un gruppo guida, composto dal coordinatore e 4 persone, nominati dalla segreteria politica. Tali figure restano in carica per il mandato del Segretario provinciale.

Promuove iniziative e seminari.



ART. 16 - FORUM PARITA'

Al fine di valorizzare il ruolo di ambi sessi nella moderna società, l'Unione per il Trentino promuove un forum parità col quale offrire strumenti e spazi per rafforzare il contributo delle minoranze di genere all'interno della vita del partito.

Il forum nasce come momento di partecipazione attiva, formazione, elaborazione di idee, confronto, approfondimento e discussione su tematiche ritenute di particolare rilevanza o interesse in un'ottica di valorizzazione di genere.

Il forum agisce in stretto dialogo ed in collaborazione con la Segreteria politica.

Ha autonomia organizzativa e può istituire gruppi tematici di lavoro.

E' aperto sia agli aderenti che ai simpatizzanti di ciascuno dei due sessi.

E' coordinato da un gruppo guida, composto dal coordinatore e 4 persone nominate dalla segreteria politica. Tali figure restano in carica per il mandato del Segretario provinciale.

Promuove iniziative e seminari e propone alla segreteria politica iniziative specifiche finanziate con la quota delle somme spettanti all'Unione per il Trentino che deve essere destinata, in base alla normativa in vigore, ad accrescere la partecipazione attiva delle minoranze di genere alla politica.

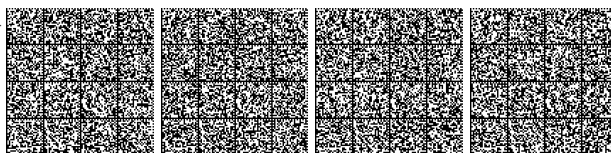
ART. 17 - INCOMPATIBILITA' E NON CUMULABILITA' DELLE CARICHE

L'incarico di Segretario provinciale è incompatibile con gli incarichi di governo a livello provinciale, regionale, nazionale e quello di analogo livello di un altro movimento o partito politico, e con l'incarico di Coordinatore di valle e delle città di Trento e Rovereto.

L'incarico di Coordinatore comunale è incompatibile con la carica di Sindaco.

La figura di Coordinatore di valle, di città o comunale e quella di Presidente del Parlamentino di città è incompatibile con la carica di senatore, deputato e/o consigliere provinciale, con la carica di Sindaco e di Assessore in comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, e di Presidente e Assessore degli organismi istituzionali di vallata.

Se non diversamente disposto dalla normativa elettorale vigente, per i mandati elettivi dello stesso livello istituzionale il limite dei mandati cumulativi è fissato a tre.



ART. 18 - NON CANDIDABILITA' E SOSPENSIONE

Si definiscono come cause ostative alla candidatura nelle liste dell'Unione, le condanne, in via definitiva, per i reati dolosi contro la persona, contro il patrimonio, contro la pubblica Amministrazione, contro la personalità dello Stato e contro l'amministrazione della giustizia.

Alla luce dei valori che informano l'Unione per il Trentino sarà considerato automaticamente sospeso dal partito, in via cautelativa, chi viene rinviato a giudizio per i reati già enunciati. Contro tale sospensione l'interessato può far ricorso al Comitato dei garanti che dovrà pronunciarsi entro 30 giorni.

Della posizione delle persone raggiunte da "Avviso di garanzia" si rimette ogni valutazione al Comitato dei Garanti che è chiamato ad esprimersi entro 10 giorni.

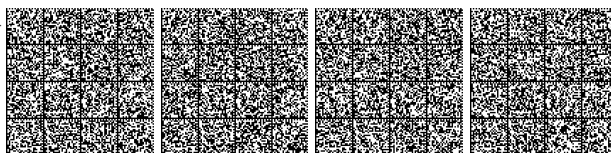
ART. 19 - DEMOCRAZIA E INFORMAZIONE

L'Unione è un movimento politico organizzato secondo i principi di democrazia interna e di trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, promuovendo, anche per il tramite dei propri regolamenti interni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali. A tale proposito la funzione di coordinamento e vigilanza sul rispetto di tali principi viene demandata al Coordinamento provinciale.

Fornisce ai propri aderenti e all'opinione pubblica costanti informazioni circa i suoi programmi, le sue strutture, le sue iniziative interne ed esterne e le sue azioni politiche.

Al fine del rispetto di quanto sopra:

- il bilancio annuale e le informazioni economico finanziarie devono essere pubblicate sul sito dell'Unione per il Trentino e devono essere a chiunque liberamente accessibili;
- i dati personali dovranno essere trattati nel rispetto della privacy, archiviati in armadi chiusi per il cartaceo e in software protetti quelli informatici;
- dovrà inoltre essere acquisita liberatoria scritta per l'utilizzo dei dati personali per fini propagandistici;
- i dati privati e personali degli aderenti e dei simpatizzanti non potranno essere diffusi, se non previa specifica liberatoria scritta dell'interessato.



ART. 20 - RAPPORTO CON GLI ELETTI

L'Unione favorisce la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica e l'inserimento nella direzione della cosa pubblica di persone capaci ed oneste.

Le liste elettorali dell'Unione sono quindi aperte alla disponibilità di tutti, aderenti e non, che possano provare un loro fattivo contributo alla crescita del Trentino e del Paese.

Gli eletti nei vari livelli istituzionali si impegnano a promuovere e sostenere i valori ideali del Manifesto dell'Unione ed i principi ispiratori dello stesso. Inoltre essi si impegnano a contribuire al sostegno economico dell'attività continuativa dell'Unione nella misura stabilita dal Parlamentino dei Territori, al fine di garantirne libertà ed indipendenza.

Nell'assicurare efficaci forme di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini nella definizione delle proprie politiche, l'Unione è un soggetto politico che ha il dovere ed il potere, ai vari livelli istituzionali, di indirizzare l'attività degli eletti.

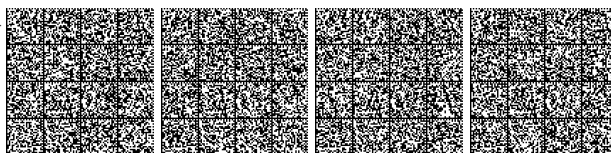
L'Unione si impegna inoltre a valorizzare a pieno il contributo di tutti coloro che ai vari livelli danno la propria disponibilità alla candidatura nelle proprie liste.

ART. 21 - COMITATO DEI GARANTI

Il Parlamentino dei Territori procede alla nomina di un Comitato di Garanti dell'Unione composto da tre persone di particolare esperienza sul piano dell'impegno politico e nelle conoscenze giuridiche con il compito di:

- garantire il libero accesso al progetto dell'Unione ed il suo funzionamento democratico;
- dirimere, sentite le parti, eventuali controversie che potranno sorgere fra i suoi aderenti e gli organi sociali;
- esaminare i casi d'incompatibilità morali o politici di adesione al progetto politico dell'Unione su richiesta motivata di almeno dieci aderenti;
- dare parere consultivo sulle modifiche statuarie e sull'evoluzione del progetto politico territoriale del partito.
- Irrogare sanzioni disciplinari agli aderenti, così come previste negli artt. 22 e seguenti del presente Statuto;

I garanti possono essere invitati alle riunioni del Parlamentino dei Territori



e del Coordinamento provinciale. Essi, purché non lo abbiano per altro titolo, non hanno diritto di voto.

In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 6, il Comitato dei Garanti rimane in carica, a pieno titolo, fino alla nuova nomina.

Art. 22 - INFRAZIONI DISCIPLINARI – MISURE DISCIPLINARI

Le misure disciplinari sono:

- a) il richiamo;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione.

Le misure disciplinari sono comminate dagli organi disciplinari (Comitato dei garanti).

ART. 22.1 - IL RICHIAMO

Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni ai doveri morali e politici.

ART. 22.2 - LA SOSPENSIONE

La sospensione è inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi.

La sospensione superiore a tre mesi adottata con decisione definitiva dal Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza, comporta la decadenza dalle cariche di Partito.

ART. 22.3 - ESPULSIONE

L'Espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al Partito.

L'espulsione adottata con decisione definitiva dal Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza, comporta la decadenza dalle cariche di Partito.

L'espulsione può essere resa pubblica con decisione dell'organo giudicante.



ART. 22.4 - DOMANDA DI RIAMMISSIONE AL PARTITO

Le domande di riammissione al Partito degli aderenti espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall'espulsione.

Sulle domande devono esprimere un parere gli organi che hanno comminato l'espulsione.

L'aderente riammesso non potrà ricoprire cariche nel partito se non dopo 12 mesi dalla riammissione.

ART. 23 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**ART. 23.1 - PROMOZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E GRADI DI GIURISDIZIONE**

Il Comitato dei Garanti, organo di prima istanza, può procedere d'ufficio ovvero su istanza scritta di almeno 10 aderenti o degli organi esecutivi del partito.

Contro la decisione del Comitato dei Garanti, organo di prima istanza, è ammesso il ricorso al Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza, che decide in via definitiva.

Il Comitato dei garanti, organo di prima istanza, per gravi e motivate ragioni, può dichiarare la provvisoria esecuzione della decisione.

Il Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza può, su ricorso, sospendere l'esecuzione.

ART. 23.2 - GARANZIE PER LA DIFESA DELL'ADERENTE – CONTESTAZIONE ADDEBITI – NOTIFICA

E' garantita la difesa dell'aderente sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.

Il Presidente del Comitato dei Garanti contesta agli aderenti interessati, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata gli addebiti, comunicando anche il contenuto della denuncia o del ricorso eventuali.

Entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della contestazione, l'aderente può presentare, tramite raccomandata a/r, posta certificata o depositare nella segreteria del partito, una memoria scritta e/o chiedere di essere sentito personalmente dal Comitato dei Garanti.



ART. 23.3 - TERMINI PER LE DECISIONI DEGLI ORGANI DISCIPLINARI

Il Comitato dei Garanti emette la decisione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dei 20 giorni di cui all'art. 23.2 o, nel caso l'aderente si difenda, dal ricevimento della memoria difensiva e/o dall'audizione dell'interessato.

Qualora il Comitato dei Garanti, organo di prima istanza, per gravi motivi, ritenga necessaria una proroga al termine per la decisione, deve disporla con ordinanza motivata e notificata, con raccomandata a/r o posta certificata, agli interessati e al Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza.

La durata di tale proroga non può eccedere i trenta giorni.

In caso di mancata decisione entro i termini previsti dai precedenti comma, la competenza a decidere è devoluta al Coordinamento Provinciale, organo di seconda istanza.

Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni prese dai due organi dopo il decorso dei termini previsti dai primi due comma del presente articolo.

Qualora il Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza, non emetta la decisione entro i centoventi giorni dal ricevimento della denuncia, la stessa si intende definitivamente archiviata.

ART. 23.4 - TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE

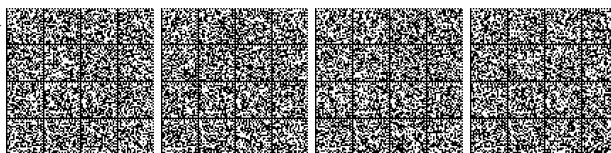
L'impugnazione delle decisioni del Comitato dei Garanti di prima istanza va proposta al Coordinamento Provinciale, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione di prime cure, tramite raccomandata a/r o posta certificata.

Il Coordinamento Provinciale decide entro 60 giorni dal ricevimento dell'impugnazione.

Il mancato ricorso, contro la decisione del Collegio dei Garanti di prima istanza, rende esecutiva la decisione.

**ART. 24 - NORME COMUNI AGLI ORGANI DISCIPLINARI E DI GARANZIA
STATUTARIA****ART. 24.1 - QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE DECISIONI DEL COLLEGIO
GARANTI E DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE**

Per la validità delle decisioni del Comitato dei garanti e del Coordinamento provinciale è necessaria la maggioranza relativa dei componenti di ogni organo giudicante.



ART. 24.2 - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE IMPUGNAZIONI

Tutti i termini per l'inoltro e l'esame dei ricorsi e per la impugnazione delle decisioni degli organi di garanzia statutaria (Comitato dei garanti, Coordinamento provinciale) sono sospesi dal 15 luglio al 15 settembre, dal 22 dicembre al 6 gennaio e per trenta giorni in occasione delle elezioni amministrative, regionali/provinciali, politiche ed europee, nonché dei congressi del Partito.

NORMA DI RINVIO

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si fa il rinvio alle norme di diritto comune.



Allegato 1 – Forma grafica del simbolo “UPT - Unione per il Trentino”

